


COMUNE DI FONTANELICE

ACCESSO CIVICO ed ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO


Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” ha introdotto, accanto all’accesso civico già disciplinato dal D.Lgs. 33/2013, il diritto di chiunque di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del Decreto 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico

Che cos’è l’accesso civico (art. 5 comma 1)?



Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere, obbligatoriamente, pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al Responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari.

Che cos’è l’accesso civico generalizzato (art. 5 comma 2)?



Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico generalizzato”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere tutti i dati, i documenti e le informazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito uno specifico obbligo di pubblicazione. L’accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Non è necessario fornire alcuna motivazione per presentare l’istanza di accesso a cui dovrà essere dato riscontro entro trenta giorni. I termini del procedimento sono sospesi nel caso di comunicazione al controinteressato per eventuale opposizione (dieci giorni dalla ricezione della comunicazione).

All’istanza si applicano le esclusioni previste dalla legge, incluse comma 1 della Legge n. 241/1990 ed i limiti derivanti dalla tutela di determinati interessi elencati nell’art. 5 bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013. In

caso di accoglimento dell'istanza, pur in presenza di opposizione da parte del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

L'accesso civico e l'accesso civico generalizzato si differenziano notevolmente e sostanzialmente dal **diritto di accesso** configurato dalla **Legge 241 del 1990** e s.m.i..

Se ne differenziano per l'oggetto:

- l'accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria;
- l'accesso civico generalizzato si può esercitare per tutti quegli atti detenuti dalla Pubblica Amministrazione non soggetti a pubblicazione obbligatoria (fatte salve comunque le limitazioni previste dall'art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013 novellato);

Se ne differenziano per la modalità: mentre il diritto di accesso "ordinario" è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione, il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna ed è completamente gratuito ed il diritto di accesso civico generalizzato prevede esclusivamente il rimborso delle spese per la riproduzione su supporti materiali.

Chi può presentare istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013?

L'accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano residente nel territorio dello Stato.

È necessario motivare l'istanza di accesso civico?

Non è necessario fornire alcuna motivazione per presentare l'istanza di accesso civico.

A chi deve essere indirizzata l'istanza di accesso civico?

L'istanza va presentata, alternativamente, al Responsabile della trasparenza, all'ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni oppure all'ufficio relazioni con il pubblico.

Cosa si deve indicare nell'istanza?


È necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desiderano richiedere. Ciò vuol dire che eventuali richieste di accesso civico devono essere ritenute inammissibili laddove l'oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.

Bisogna pagare per poter effettuare l'accesso civico?

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.

Quali sono le modalità per la presentazione delle domande di accesso civico?

Se l'accesso civico ha ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 occorre utilizzare l'apposito modulo (**Modello A**) ed inviarlo al **Responsabile della Trasparenza – Segretario Comunale**, con allegata scansione/copia di un documento d'identità valido:

 a mezzo del servizio postale al Comune di Fontanelice, Piazza del Tricolore 2, 40025 Fontanelice (BO);

- ✚ direttamente presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Fontanelice, Piazza del Tricolore 2, 40025 Fontanelice (BO);
- ✚ mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.fontanelice@cert.provincia.bo.it da casella PEC (indicando nell'oggetto: "Istanza di accesso civico")
- ✚ via mail, all'indirizzo urp@comune.fontanelice.bo.it (indicando nell'oggetto: "Istanza di accesso civico").

Il Responsabile della Trasparenza la inoltra al Responsabile di Settore competente, il quale, previa istruttoria, provvede, entro trenta giorni dall'istanza, alla pubblicazione del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, o comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicandone il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultassero già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile di Settore competente indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Negli altri casi, l'istanza di accesso civico (c.d. generalizzato), che incontra un limite nella tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e nel rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3 del D. Lgs. n.33/2013), va indirizzata, utilizzando l'apposito modulo **(Modello B)**, con allegata scansione/copia di un documento d'identità:

- ✚ direttamente all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti (indirizzi in Amministrazione Trasparente/Organizzazione/Articolazione degli uffici);;
- ✚ a mezzo del servizio postale al Comune di Fontanelice, Piazza del Tricolore 2, 40025 Fontanelice (BO);
- ✚ direttamente presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Fontanelice, Piazza del Tricolore 2, 40025 Fontanelice (BO);
- ✚ mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.fontanelice@cert.provincia.bo.it da casella PEC (indicando nell'oggetto: "Istanza di accesso civico generalizzato")
- ✚ via mail, all'indirizzo urp@comune.fontanelice.bo.it (indicando nell'oggetto: "Istanza di accesso civico generalizzato").

L'Ufficio procedente, se sono coinvolti soggetti Controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, D. Lgs. n. 33 del 2013, è tenuto a dare comunicazione agli stessi dell'istanza per via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC), o, in mancanza di PEC, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i Controinteressati possono presentare una motivata opposizione scritta alla richiesta di accesso specificando il concreto pregiudizio che ritengono di subire a seguito dell'accesso civico **(Modello C)**. Decorso il suddetto termine, l'Ufficio provvede sulla richiesta e ne dà comunicazione ai Controinteressati.

In caso di rifiuto, ritardo o mancata risposta, il richiedente l'accesso può ricorrere (utilizzando l'apposito modulo – **Modello D**) al Segretario Comunale, titolare del potere sostitutivo, per il riesame della istanza, che viene deciso con provvedimento motivato entro venti giorni.

Avverso la decisione dell'Ufficio competente o, nel caso di richiesta di riesame di cui al punto precedente, avverso quella del Segretario Comunale, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con le modalità di cui al comma 7 dell'art. 5 del D. Lgs. n.33/2016.

Il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore Civico Regionale:

- ✚ (e-mail: difensorecivico@regione.emilia-romagna.it,

✉ via PEC all'indirizzo difensorecivico@postacert.emilia-romagna.it

(in questo caso i termini per proporre ricorso al Tribunale Amministrativo sono interrotti, ai sensi del comma 8 dell'art.5 del D.Lgs. n.33/2016)

In caso di accoglimento della domanda di accesso civico generalizzato, il controinteressato può presentare richiesta di riesame o presentare ricorso al Difensore Civico Regionale con le modalità sopra indicate.

Nei procedimenti in materia di accesso le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di un difensore, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 104/2010.

Modello A: Accesso civico

Modello B: Accesso civico generalizzato

Modello C: Opposizione del Controinteressato

Modello D: Richiesta potere sostitutivo

Fontanelice, luglio 2017